

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2012

1. Bilanci 2012 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012** - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 28 dicembre 2010), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.**

La maggiorazione, per l'anno 2012, è di **2,70 euro** (10 centesimi in più dell'anno precedente) e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Di conseguenza, per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e delle tabelle dei diritti di segreteria aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40>

2. Diritto annuale – Determinate le misure per l'anno 2012

Per l'anno 2012 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2011 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Con **Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.

Considerato che il nuovo quadro normativo prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, il Ministero ha ritenuto di precisare che **non verrà proposto alcun provvedimento di aggiornamento relativo al diritto annuale** per l'anno 2012.

Con la Nota in questione vengono pertanto indicate le **misure del diritto annuale** che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2012 e

confermata l'applicazione per l'anno 2012 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2012 si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Appendici** - Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

3. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro imprese - Arrivati i chiarimenti in merito all'applicazione della norma nel periodo transitorio

Il comma 5, dell'articolo 9, della **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", ha sostituito l'articolo 2630 del Codice Civile **dimezzando gli importi** delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza, senza peraltro regolamentare le modalità di applicazione della nuova norma nel periodo prossimo alla data di entrata in vigore della stessa, che ricordiamo è stata quella del **15 novembre 2011**.

Questo ha creato problemi applicativi presso molte Camere di Commercio. L'incertezza verte sulla determinazione dell'importo irrogabile nei casi in cui la violazione della norma, cioè il mancato adempimento di un obbligo la cui scadenza era prevista in una giornata prossima alla data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 2630 C.C.. In questi casi necessariamente la procedura sanzionatoria è di fatto applicata nel periodo di vigenza della nuova disciplina, riguardando tuttavia fatti realizzati in vigenza della vecchia.

E allora nasce un dilemma: *ai fini dell'irrogazione della sanzione è da ritenere decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma che impone l'obbligo di denuncia, comunicazione o deposito, o il momento dell'applicazione della sanzione?*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3647/C del 27 dicembre 2011**, fornisce indicazioni in merito optando per la prima delle due teorie e ricordando un principio basilare, il "**Principio di legalità**", in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni2** - Attribuzioni in materia di sanzioni.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=33>

4. Manovra Monti - Pubblicata la legge n. 214/2011 di conversione del decreto-legge n. 201/2011

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 276), la **legge 22 dicembre 2011, n. 214** recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Il decreto-legge n. 201/2011, dopo la sua conversione nella legge n. 214/2011, si compone di 4 Titoli e di 56 articoli:

- **Titolo I** – Sviluppo ed equità (artt. 1 – 6-bis)
- **Titolo II** – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (artt. 7 – 9)
- **Titolo III** – Consolidamento dei conti pubblici (artt. 10 – 30)
- **Titolo IV** – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza (artt. 31 – 49).

Per un approfondimento sui contenuti della manovra e per scaricare il testo del decreto legge n. 201/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214/2011 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=470>

5. Certificati e di dichiarazioni sostitutive – Novità in vigore dal 1° gennaio 2012 – Direttiva esplicativa del Ministro per la semplificazione

Dal **1° gennaio 2012** entrano in vigore le disposizioni dettate dall'**art. 15, della legge n. 183/2011** (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni, che riassumiamo così:

1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati**;
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà **sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47;
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, **a pena di nullità**, la dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*";
4. Le informazioni relative alla **regolarità contributiva (DURC)** dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle Pubbliche Amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Per illustrare tutte le novità introdotte dalla citata normativa, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato la **Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011**, invitando le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ad osservare scrupolosamente le nuove disposizioni.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della direttiva si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Testo Unico sulla documentazione amministrativa

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=420>

6. Raccolta e trasporto di rifiuti propri – Cancellazione dall'Albo - Adempimenti a carico delle Sezioni regionali e provinciali

Nella nostra precedente newsletter abbiamo ricordato che i soggetti iscritti all'Albo nazionale ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prima del 14 aprile 2008 per le attività di:

- raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
- raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

sono tenute ad **aggiornare la propria iscrizione**, entro il **27 dicembre 2011**, pena la **cancellazione dall'Albo**.

In merito a queste disposizioni, il Comitato nazionale ha emanato la **Circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES**, con la quale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare **entro e non oltre il 20 gennaio 2012** la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011, dandone comunicazione al Comitato Nazionale. Quest'ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una **delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione** il cui comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La cancellazione dall'Albo decorrerà **dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato Nazionale**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – Raccolta e trasporto di rifiuti propri**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161>

7. Denuncia Uve 2011 per la produzione dei vini DOC e IGT – Entro il 16 gennaio 2012

Il **16 gennaio 2012** (considerato che il 15 cade di domenica) è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la **denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2011/2012**.

Con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve **non deve più essere presentata alla Camera di Commercio**.

La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla **Regione** e le relative denunce dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità telematica** direttamente ad **AGEA**, avvalendosi dei **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l'Organismo Pagatore **AGEA** è competente per il territorio nazionale, **ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento**, le quali forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Albo dei vigneti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7>

8. Collegio sindacale e sindaco unico – Durata dei Collegi sindacali in carica – Chiariti tutti i dubbi

Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 **rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato** deliberata dall'assemblea che li ha nominati e, pertanto, l'eventuale sostituzione con il sindaco unico avverrà solo in tale momento.

Questo è quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lett. b) del **decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal 23 dicembre 2011, che ha apportato modifiche all'art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Ricordiamo che i dubbi sulla durata degli attuali collegi sindacali in carica erano sorti all'indomani della pubblicazione della legge n. 183/2011 nella quale, all'articolo 14, commi 9, 12 e 13, si stabiliva che nelle Srl, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il collegio sindacale passava **da organo collegiale ad organo monocratico**.

Lo stesso decreto ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco unico possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Società a responsabilità limitata – Novità in materia di collegio sindacale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=187>

9. Il sindaco “unico” nelle SRL e nelle SPA – Un nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 250-2011/I dal titolo **"Il sindaco “unico” nella S.r.l. e nella S.p.a. (Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183)**, curato da Antonio Ruotolo e Francesco Giambattista Nardone.

Lo studio, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 17 novembre 2011 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 16 dicembre 2011, affronta il tema delle rilevanti novità introdotte dall'art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), in materia di **composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali**, in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 36), sostituendo, nelle Società a responsabilità limitata, l'intero art. 2477 c.c. e aggiungendo nelle Società per azioni un ultimo comma all'art. 2397 c.c., introducendo per entrambe la possibilità del sindaco unico a determinate condizioni.

Per scaricare il documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/vceu5X>

10. Mediaconciliazione – Il TAR del Lazio non sospende l'efficacia del regolamento - La sorte della conciliazione torna nelle mani della Corte Costituzionale

Il Tar Lazio, infatti, con l'**Ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911** e l'**Ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4909**, ha rigettato la sospensione dell'efficacia del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e del successivo D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Secondo i giudici non sussisteva un danno grave e irreparabile ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.

Si ricorda che i ricorsi erano stati presentati dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, che lamentava le numerose incongruenze e le presunte incongruità cui darebbe luogo la nuova normativa, contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico.

La sorte della conciliazione obbligatoria torna dunque ad essere rimessa nelle mani della Corte Costituzionale e, quando sarà, in quelle della Corte di Giustizia europea.

A proposito della mediaconciliazione, vogliamo segnalare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, il **D.L. 22 dicembre 2011, n. 212**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"*.

Con l'aggiunta del comma 6-bis all'articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 viene chiesto ai Capi degli uffici giudiziari di **dare maggior impulso alla mediazione delegata**, nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato, comunicando anche gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2** – Le Camere arbitrali e gli Uffici di conciliazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

11. Mediaconciliazione – Circolare interpretativa del decreto n. 145/2011 su ispezioni, controlli e indennità

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diramato una Circolare, datata **20 dicembre 2011**, contenente l'interpretazione delle misure correttive introdotte, in materia di mediazione civile e commerciale, con il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180.

Con detta circolare, a firma del Direttore Generale della Giustizia Civile Maria Teresa Saragnano, vengono forniti chiarimenti in merito all'**attività di vigilanza** sugli organismi di mediazione e sui mediatori in generale; sul **tirocinio assistito** per gli iscritti; sui **criteri di assegnazione degli affari di mediazione**; sulla chiusura dei procedimenti di mediazione obbligatoria nei quali la parte chiamata in mediazione non aderisce e sulle **indennità** di mediazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2** – Le Camere arbitrali e gli Uffici di conciliazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

12. Crisi da sovraindebitamento - Dettata una nuova normativa sulla composizione giudiziale dell'insolvenza civile

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, il **D.L. 22 dicembre 2011, n. 212**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*".

Con tale provvedimento viene introdotta nell'ordinamento italiano una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento destinata ai soggetti privati (consumatori) ed ai piccoli imprenditori non rientranti nella disciplina fallimentare. Tale procedura permette di predisporre un **accordo di adempimento delle obbligazioni** senza che il nuovo strumento abbia valenza concorsuale né, quindi, alcuna efficacia obbligatoria nei confronti dei soggetti che non partecipino all'accordo.

La nuova disciplina - in vigore dal 23 dicembre 2011 - ha analogie con l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare e si avvale di appositi **organismi di composizione della crisi**, che dovranno essere istituiti dagli enti pubblici e dovranno essere iscritti in un apposito **registro tenuto presso il Ministero della Giustizia**.

Questa nuova normativa coinvolge gli **organismi di mediazione iscritti presso le Camere di Commercio, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, notai e il segretariato sociale**, in funzione di assistenza al debitore, ma anche in qualità di incaricati dal Giudice per dare esecuzione all'accordo.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Codice di procedura civile ... Crisi da sovra indebitamento.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=265>

13. Attività di intermediazione - Chiarimenti dal Ministero del lavoro in merito agli adempimenti per i nuovi soggetti autorizzati all'intermediazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 il decreto **20 settembre 2011** recante "*Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione*".

In relazione a tale decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la **Nota n. 6154 del 20 dicembre 2011**, con la quale fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito all'esercizio dell'**attività di intermediazione** da parte dei **nuovi soggetti autorizzati** in base al nuovo articolo 6 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 29 della legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Il nuovo disposto normativo ha ampliato il novero dei soggetti, pubblici e privati, abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione e, di fatto, tenuti a comunicare tutte le informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio di tale attività.

Il Ministero, con la nota in questione, ricorda che i suddetti soggetti sono legittimati all'esercizio dell'attività di intermediazione solo a condizione che comunichino preventivamente l'avvio dello svolgimento della loro attività, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

A tal fine, quindi, è stata predisposta una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo, gestita attraverso specifiche funzionalità di una piattaforma applicativa denominata "Albo informatico", raggiungibile tramite il portale *Cliclavoro*.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Agenzie di intermediazione per il lavoro – L'albo informatico

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=289>

14. SISTRI – MUD – Dichiarazione rinviata al 30 aprile 2012 – Approvato il modello MUD 2012

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011, il **decreto del Ministero dell'ambiente 12 novembre 2011**, con il quale, attraverso una modifica dell'art. 12, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, viene prorogato il termine ultimo per la presentazione del MUD relativo alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011, facendolo slittare **dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012**.

In particolare, le imprese tenute dovranno presentare il MUD:

- entro il **30 aprile 2012**, con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti nel 2011 (e cioè **dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011**);
- **entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI**, per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti nel 2012.

Considerato che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto "Milleproroghe") ha previsto un ulteriore slittamento dell'avvio del SISTRI dal 9 febbraio 2012 **al 2 aprile 2012**, il MUD con riferimento ai rifiuti prodotti **dal 1° gennaio 2012 al 1° aprile 2012**, dovrà essere presentato **entro il 2 ottobre 2012**.

Si fa, inoltre, presente che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 283) il **D.P.C.M. 23 dicembre 2011** con il quale è stato **approvato il modello dichiarazione** da utilizzare per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011.

Per un approfondimento dell'argomento del MUD si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – RIFIUTI – MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

15. Pubblicato il decreto-legge n. 216/2011 (c.d. "Milleproroghe")

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, il **decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216** recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" (meglio conosciuto come "*Milleproroghe*").

Il Governo ha tenuto a precisare che è stato disposto un ridotto numero di proroghe e, pertanto, il decreto non può più essere denominato "milleproroghe". Sono stati infatti prorogati solo alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Milleproroghe – Decreti sviluppo.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211>

16. SISTRI – Posticipata l'operatività al 2 aprile 2012 – Nuovo rinvio della soppressione delle ATO

All'art. 13, comma 3, del **decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216** recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" (meglio conosciuto come "*Milleproroghe*"), è stata disposta la proroga dal 9 febbraio 2012 al **2 aprile 2012** dell'entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**), al fine di consentire l'ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Rimane comunque **ferma l'eccezione** prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà scattare prima del **1° giugno 2012**.

All'articolo 13, comma 2 dello stesso decreto è stato anche previsto il rinvio, dal 31 dicembre 2011 al **31 dicembre 2012**, della soppressione delle **Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione soprattutto del servizio idrico dopo l'esito del referendum.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – SISTRI – Un nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

17. Servizi di telefonia e Internet – Dal 1° gennaio 2012 cessano gli obblighi previsti dal "Decreto Pisanu"

Nel **decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216** (decreto "*Milleproroghe*") non c'è più traccia dell'emendamento che prevedeva la proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet. Pertanto, a decorrere dal **1° gennaio 2012**, si potrà aprire un Internet Point **senza passare dal Questore**.

Ricordiamo che in base al disposto di cui all'**art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144**, successivamente convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (c.d. "*Decreto Pisanu*") - a decorrere dal 17 agosto 2005 - chiunque intendeva aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale venivano posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi

terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, doveva chiederne **la licenza al Questore**.

Questa norma, che doveva essere transitoria e cessare al 31 dicembre 2007, anno dopo anno è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011.

L'articolo 3, del Disegno di legge n. 2494 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 7, del D.L. n. 144/2005, convertito dalla L. n. 155/2005. Ma tale decreto risulta tuttora in discussione presso le Commissioni del Senato.

Con l'art. 2, comma 19, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 sono state in seguito apportate delle modifiche sostanziali al citato art. 7, del D.L. n. 144/2005, prevedendo che la licenza del Questore doveva essere richiesta solo da chi svolgeva l'attività in questione "*quale attività principale*" e che non si doveva più acquisire copia di un documento di riconoscimento e registrare gli eventuali utilizzatori delle postazioni.

Ora, con il 31 dicembre 2011, sono cessati tutti gli obblighi previsti da tale normativa.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Apparecchiature terminali di telecomunicazioni

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=91>

18. Fissati gli importi del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il **D.M. 6 ottobre 2011**, recante "*Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno*".

La misura del **contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno** a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni e' determinata come segue:

- a) **Euro 80,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) **Euro 100,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) **Euro 200,00** per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre all'importo spettante di cui sopra e' dovuta dai richiedenti la somma di **euro 27,50**, già prevista dal decreto 4 aprile 2006, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il **permesso di soggiorno elettronico**.

All'articolo 3 del decreto vengono elencati i soggetti esclusi dal pagamento del contributo in questione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno degli stranieri in Italia** – Titoli di ingresso e di soggiorno ..

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

19. Spettacolo viaggiante - Prorogato di un anno l'esercizio delle attività

Per venire incontro alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, il Ministero dell'Interno, con un **decreto del 28 dicembre 2011**, ha prorogato, dal 31 dicembre 2011 **al 31 dicembre 2012**, il termine per l'esame delle istanze di registrazione presentate dai gestori entro il 12 dicembre 2009.

Le attività di spettacolo viaggiante, individuate dal decreto del Ministro dell'Interno 20 novembre 2009 (articolo 1, comma 2), possono, pertanto, proseguire nel loro esercizio fino al 31 dicembre 2012. Entro questo termine le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo possono proseguire nell'esame delle istanze di registrazione delle attività stesse presentate, a fini di sicurezza, entro il 12 dicembre 2009, data di efficacia del decreto 18 maggio 2007.

Lo rende noto una **circolare del capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno diramata il 29 dicembre 2011**.

Si ricorda che l'istanza di registrazione è un obbligo previsto dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 maggio 2007 (*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*) che fissa i requisiti di sicurezza per questo tipo di attività.

20. INAIL – Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

L'INAIL ha stanziato **205 milioni di euro**, ripartiti in budget regionali, destinati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, che hanno realizzato **progetti d'investimento, formazione, responsabilità sociale e adozione di nuovi modelli organizzativi** finalizzati al **miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

L'incentivo, ripartito tra le Regioni, è costituito da un **contributo in conto capitale** nella misura del **50% dei costi del progetto**.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro, previsto solo per i progetti di investimento.

Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un'anticipazione del 50%.

A partire dal **28 dicembre 2011** ed inderogabilmente **fino alle ore 18,00 del giorno 7 Marzo 2012**, nell'Area Punto Cliente del sito istituzionale dell'Istituto le imprese possono utilizzare una **procedura informatica** che consente, attraverso la compilazione di campi obbligati, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare,
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità,
- salvare la domanda inserita.

La **domanda di contributo** potrà poi essere inviata, secondo le modalità indicate, **a partire dal 14 marzo 2012**.

Per saperne di più e per verificare i singoli budget regionali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/rPDKWK>

21. Deposito domande marchio d'impresa – Dal 1° gennaio in vigore una nuova edizione della Classificazione di Nizza

Il 1° gennaio 2012 entrerà in vigore la **Xa edizione della Classificazione di Nizza**.

Istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979, la Classificazione di Nizza consiste in una classificazione di prodotti e servizi per la registrazione di marchi; viene amministrata e periodicamente aggiornata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

L'uso della Classificazione di Nizza è obbligatorio non solo per la registrazione nazionale dei marchi nei Paesi membri dell'Accordo di Nizza, ma anche per la registrazione internazionale di marchi effettuata dall'OMPI, in virtù dell'Accordo di Madrid, dall'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), dall'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO), dall'Organizzazione della Proprietà Intellettuale del Benelux (BOIP) e dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno dell'Unione Europea (UAMI).

La Classificazione di Nizza viene inoltre applicata in una serie di Paesi che non sono membri dell'Accordo di Nizza.

Per consultare la nuova edizione della Classificazione di Nizza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/uo7ozB>

22. Collegio sindacale - Il CNDCEC aggiorna le norme di comportamento

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili aggiorna le **norme di comportamento del Collegio sindacale**.

Il documento aggiunge tre nuove norme, dirette alla disciplina delle attività del Collegio in caso di omissioni degli amministratori (norma 9.1), nelle operazioni societarie rilevanti o straordinarie (norme 10.1 - 10.9) e nella crisi di impresa (norme 11. - 11.6).

Le disposizioni contenute nelle presenti norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del Collegio sindacale di tutte le società salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.

Ogni *Norma* è composta da *Principi*, corredati da *Riferimenti Normativi* essenziali e da *Criteri applicativi*, che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi *Commenti*, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) le presenti norme sono applicabili all'organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.

Le presenti norme sostituiscono quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale ed **entrano in vigore il primo gennaio 2012**.

Per scaricare il documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/rGV5f3>

23. Progetto Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri - Iniziativa del Ministero del Lavoro e di Unioncamere - Coinvolte 10 Camere di Commercio

Saranno 400 i cittadini extracomunitari che avranno la possibilità di beneficiare dei servizi di accompagnamento previsti dal progetto “**Start in up - Nuove imprese di cittadini stranieri**”, nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere con l’obiettivo di favorire il percorso di integrazione e di crescita professionale degli immigrati attraverso un percorso di orientamento e di formazione finalizzato ad accrescere le attitudini imprenditoriali e le competenze manageriali di base necessarie per l’avvio e la gestione di un’attività imprenditoriale.

L’iniziativa, che partirà nel 2012 in forma sperimentale, si rivolge a quella vasta platea di immigrati da Paesi non appartenenti alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che guardano al “fare impresa” come a una concreta possibilità di integrazione economica e sociale nel nostro Paese.

Le **Camere di Commercio interessate**, individuate in base alla maggiore numerosità degli immigrati regolarmente presenti sul territorio, saranno quelle di Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, Verona, Vicenza, mentre i fondi a disposizione ammonteranno a **800 mila euro**, provenienti dal Fondo delle politiche Migratorie - anno 2010 - del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per scaricare la locandina e il comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111213_Progetto_Start_it_up.htm



Lo staff Tuttocamere.it

**ti augura un
2012 di benessere e di serenità!**

